

Die vorliegende Betreibung auf Grundpfandverwertung kann also schon deshalb nicht fortgesetzt werden, weil bisher die Konkursmasse des Ehemannes der betriebenen Schuldnerin als des einen Gesamteigentümers nicht mitbetrieben wurde. Ferner aber muss, entsprechend dem Begehren der Beschwerde, auch der Ehemann selbst noch betrieben werden. Allerdings nicht in seiner Eigenschaft als persönlicher Schuldner (gemäss Art. 89 VZG), da der Gläubiger mit dieser Betreibung nur die Schuldpflicht der Ehefrau geltend macht. Wohl aber als deren Vertreter hinsichtlich des eingebrachten Gutes, wozu das Teileigentumsrecht der Ehefrau gehört. Die Güterverbindung besteht während des über den Ehemann eröffneten Konkursverfahrens fort, bis es allenfalls zur Ausstellung von Verlustscheinen kommt (Art. 186 ZGB). Die Rechte des Ehemannes am Frauengut einschliesslich der Ertragsgewinnung fallen aber nicht etwa in seine Konkursmasse, sondern sind gerade im Hinblick auf die Möglichkeit des Eintrittes gesetzlicher Gütertrennung mit rückwirkender Kraft dem Konkursbeschlage völlig entrückt (wie bereits in dem frühern diese Eheleute betreffenden Beschwerdeverfahren entschieden wurde; BGE 68 III 42). Somit bleibt der Ehemann Vertreter der Ehefrau im Sinne von Art. 68 bis SchKG, wie wenn er nicht im Konkurs wäre. Das hat zur Folge, dass neben der Ehefrau als Schuldnerin der Ehemann als deren Vertreter hinsichtlich des eingebrachten Gutes zu betreiben ist und je eine entsprechende Ausfertigung der Betreibungsurkunden zu erhalten hat (BGE 64 III 98), ganz abgesehen von der ferner erwähnten Notwendigkeit der Betreibung seiner Konkursmasse wegen deren Rechte am Pfandgegenstand.

Die Anhebung und Fortsetzung der Betreibung gegen den Ehemann steht unter dem Vorbehalt eines ihm zustehenden Rechtsstillstandes. In der Vernehmlassung der kantonalen Aufsichtsbehörde ist nicht mehr von einer privaten Anstellung bei der Truppe als Koch die Rede, sondern von freiwilligem Militärdienst, womit wie mit

obligatorischem Militärdienst Rechtsstillstand verbunden ist (Art. 16 ff. der Verordnung vom 24. Januar 1941 über vorübergehende Milderungen der Zwangsvollstreckung, wodurch Art. 57 SchKG bis auf weiteres ersetzt ist; BGE 66 III 49). Das Verfahren gegenüber der Ehefrau muss demnach ruhen, bis die Betreibung auch gegenüber dem Ehemann (abgesehen von dessen Konkursmasse) wirksam angehoben und zur Fortsetzung reif geworden ist.

Will der Gläubiger geltend machen, der Ehemann der betriebenen Schuldnerin bedürfe des Rechtsstillstandes gar nicht zur Erhaltung seiner wirtschaftlichen Existenz, so steht ihm frei, entsprechend Art. 20 lit. b der erwähnten Verordnung den Rechtsöffnungsrichter anzurufen.

Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:

Der Rekurs wird gutgeheissen und die Mitteilung des Verwertungsbegehrens aufgehoben.

34. Sentenza 8 ottobre 1942 nella causa Soldati.

Commissario pel concordato; potere disciplinare; retribuzione a sensi dell'art. 61 della tariffa.

1. Il commissario nominato giusta l'art. 295 LEF, che non faccia parte dell'ufficio d'esecuzione o dell'ufficio dei fallimenti, è sottoposto al potere disciplinare dell'autorità competente in materia di concordato.
2. Sui reclami concernenti l'applicazione della tariffa in generale e la determinazione della retribuzione a' sensi dell'art. 61 della tariffa in particolare è competente a decidere l'autorità di vigilanza in materia di esecuzioni e fallimenti.
3. La chiusura della procedura concordataria non osta all'applicazione dell'art. 61 della tariffa chiesta dal debitore (eventualmente dall'amministrazione del suo fallimento) per crearsi una base su cui poggiare la domanda di restituzione di somme che il commissario ha indebitamente ritirate per le sue prestazioni.
4. Nel determinare la retribuzione a' sensi dell'art. 61 della tariffa è lecito che l'autorità di vigilanza prenda come criterio di base non soltanto la mole, ma anche l'utile ed il successo del lavoro fornito dal commissario e tenga pure conto dell'importanza degli altri proventi di cui ha beneficiato il commissario nella procedura concordataria.

Sachwalter im Nachlassverfahren. Disziplinargewalt. Vergütung nach Art. 61 des Gebühren tariffs.

1. Der nach Art. 295 SchKG ernannte Sachwalter untersteht der Disziplinargewalt der Nachlassbehörde, sofern er nicht dem Betreibungs- oder Konkursamt angehört.
2. Über Beschwerden betreffend die Anwendung des Gebühren tariffs im allgemeinen und über die Bemessung der Pauschalvergütung nach Art. 61 im besondern entscheidet die Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibung und Konkurs.
3. Auch nach Abschluss des Nachlassverfahrens kann der Schuldner oder, wenn der Konkurs über ihn eröffnet ist, seine Konkursverwaltung gestützt auf Art. 61 Geb.Tar. die Aufsichtsbehörde anrufen, um alsdann den Sachwalter gerichtlich auf Erstattung des für seine Bemühungen zuviel Bezogenen zu belangen.
4. Bei Bemessung der Pauschalvergütung nach Art. 61 Geb.Tar. darf neben dem Arbeitsaufwand auch dessen Nutzen und Erfolg sowie die Höhe der übrigen tariflichen Bezüge des Sachwalters im betreffenden Nachlassverfahren berücksichtigt werden.

Commissaire au concordat. Pouvoir disciplinaire. Emolument.

1. Lorsque le commissaire a été choisi en dehors de l'office des poursuites ou de l'office des faillites, il est soumis au pouvoir disciplinaire de l'autorité de concordat.
2. L'autorité de surveillance (autorité de poursuite) est compétente pour statuer sur les plaintes concernant l'application du tarif et plus particulièrement le montant de la rétribution due au commissaire en vertu de l'art. 61 du tarif.
3. La clôture de la procédure n'empêche pas le débiteur ou l'administration de sa faillite de demander à l'autorité de surveillance de fixer le montant de la rétribution due au commissaire, afin de pouvoir actionner ensuite ce dernier en restitution des sommes qu'il aurait induement touchées pour ses services.
4. Pour fixer la rétribution due au commissaire en vertu de l'art. 61 du tarif, l'autorité de surveillance a droit de tenir compte non seulement de la quantité mais aussi de l'utilité et du résultat du travail fourni ainsi que du montant des émoluments qu'il a perçus au cours de la procédure de concordat.

A. — Con decreto 7 febbraio 1941 il Pretore di Lugano-Città concedeva alla S. A. Jamolli una moratoria di quattro mesi e nominava quale commissario a' sensi dell'art. 295 LEF Ezio Soldati.

Dopo una proroga della moratoria di altri due mesi, il Soldati presentava, il 31 luglio 1941, la sua relazione al Pretore di Lugano-Città, il quale, con decreto 21 agosto 1941, omologava il concordato della S. A. Jamolli in base ad un dividendo del 10 %.

Da quest'omologazione due creditori si aggravano alla

Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale di appello. Senz'attendere l'esito del gravame, la S. A. Jamolli rinunciava al concordato e chiedeva la dichiarazione del proprio fallimento per insolvenza, che il Pretore di Lugano-Città pronunciava il 21 novembre 1941.

B. — In pendenza della procedura concordataria il Soldati aveva ritirato a più riprese, quale compenso delle sue prestazioni come commissario, la somma complessiva di fr. 4800.

In data 20 marzo 1942 l'Ufficio dei fallimenti di Lugano chiedeva che l'Autorità cantonale di vigilanza determinasse, in base all'art. 61 della tariffa applicabile alla LEF, la retribuzione da accordarsi al Soldati.

Con decisione 14 luglio 1942 l'Autorità cantonale di vigilanza, dopo aver inflitto un biasimo solenne al Soldati per il suo operato come commissario, dichiarava che la di lui retribuzione era stabilita complessivamente in fr. 2000.

C. — Il Soldati ha interposto tempestivo ricorso alla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale, concludendo per l'annullamento del biasimo solenne inflittogli e per la conferma della sua nota di spese ed onorari nella somma percepita di fr. 4800.

Considerando in diritto :

1. — Il Soldati pretende anzitutto che l'autorità cantonale di vigilanza era incompetente ad infliggergli un biasimo.

Il legislatore non ha dichiarato espressamente a quale autorità spetti il potere disciplinare sul commissario nominato giusta l'art. 295 LEF, che non faccia parte dell'ufficio d'esecuzione o dell'ufficio dei fallimenti.

L'autorità di vigilanza è bensì chiamata ad esercitare un controllo sull'operato del commissario. Infatti, secondo l'art. 295 cp. 3 LEF, è ammissibile contro il commissario il reclamo all'autorità di vigilanza basato sull'art. 17 LEF, fino a tanto però che gli atti non siano stati trasmessi

all'autorità dei concordati conformemente all'art. 304 cp. 1 LEF (RU 65 III pag. 17 e seg.), e anche dopo questa trasmissione, quando si tratti di applicare esattamente la tariffa in generale o di stabilire la retribuzione del commissario a' sensi dell'art. 61 della tariffa in particolare (RU 64 III 70). Non se ne deve tuttavia inferire che anche il potere disciplinare sul commissario faccia parte delle attribuzioni dell'autorità di vigilanza. Infatti, è anzitutto normale che il potere disciplinare sia riconosciuto all'autorità di nomina, ossia, per quanto riguarda il commissario, all'autorità competente in materia di concordato. Inoltre l'art. 14 LEF, che conferisce all'autorità di vigilanza la facoltà d'infliggere pene disciplinari, non è menzionato come applicabile nei confronti del commissario dall'art. 295 LEF.

In concreto l'autorità di vigilanza è anche autorità superiore in materia di concordato (art. 22 della legge organica giudiziaria del Cantone Ticino) e come tale competente ad esercitare il potere disciplinare sul commissario Soldati, cosicchè non esiste motivo di annullare, per l'eccezione d'incompetenza invocata, il biasimo che gli è stato inflitto.

2. — Secondo l'art. 61 della tariffa (il testo italiano che parla erroneamente di « autorità competente in materia di concordato » dev'essere rettificato sulla scorta dei testi tedesco e francese), spetta all'autorità di vigilanza di stabilire la retribuzione da accordarsi al commissario « per esaminare il progetto di concordato, fare rapporto e proposte all'autorità competente e per altre operazioni non contemplate dalla presente tariffa ». La chiusura della procedura concordataria non osta all'applicazione dell'art. 61 della tariffa, sia essa chiesta dal commissario per ottenere un titolo di credito nei confronti del debitore dopo l'omologazione, sia essa domandata dal debitore (eventualmente, come in concreto, dall'amministrazione del suo fallimento) per crearsi una base su cui poggiare la domanda di restituzione di somme che il commissario ha

indebitamente ritirate. Ciò che il commissario ha ritirato non in virtù delle norme generali o dell'art. 60 o dell'art. 61 della tariffa, lo possiede senza causa legittima. Di quest'indebito può essere chiesta la restituzione mediante azione civile.

3. — La sentenza impugnata, che applica l'art. 61 della tariffa, involge quasi esclusivamente questioni di apprezzamento ed è quindi sindacabile dalla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale soltanto entro limiti molto ristretti.

I motivi di diritto, su cui si basa il querelato giudizio, non appaiono contrari alla legge, cosicchè non si giustifica di annullarlo. Infatti l'art. 61 della tariffa, secondo cui l'ammontare della retribuzione del commissario dev'essere fissato « in ogni caso particolare e tenendo conto dell'importanza del lavoro » (in jedem einzelnen Fall nach Massgabe der Leistungen), consente che si prenda come criterio di base non soltanto la mole, ma anche l'utile ed il successo del lavoro fornito. Ne segue che l'autorità di vigilanza può rifiutare la retribuzione di un lavoro inutile del commissario e procedere quindi ad una considerevole decurtazione delle di lui pretese s'egli ha consacrato alla procedura concordataria un lavoro di gran mole, quantunque dovesse rendersi conto ch'essa era condannata all'insuccesso.

La sentenza impugnata dev'essere intesa nel senso che i fr. 2000 da essa accordati al ricorrente comprendono anche le tasse ch'egli può esigere giusta le norme generali e l'art. 60 della tariffa; il altri termini, l'indennità globale, cui il Soldati ha diritto in virtù dell'art. 61 della tariffa, è pari al residuo dei fr. 2000 dopo la deduzione di queste tasse, il cui importo è fissato dalla tariffa. Infatti, non eccede i limiti della propria facoltà di apprezzamento l'autorità di vigilanza che nello stabilire il compenso delle prestazioni a' sensi dell'art. 61 della tariffa tenga conto dell'importanza degli altri proventi, di cui ha beneficiato il commissario nella procedura concordataria. D'altra parte, l'autorità di vigilanza non è tenuta a spiegare

nei particolari perchè essa riduce l'ammontare della nota presentata dal commissario.

.....

La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia :

Il ricorso è respinto.

B. Bankengesetz. — Loi sur les banques.

Siehe Nr. 17 des II. Teils. — Voir le n° 17 de la II^e partie.

A. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. Poursuite et Faillite.

I. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD- BETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMER

ARRÊTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

35. Entscheid vom 23. September 1942 i. S. Joder.

Unpfändbarkeit eines *Lieferwagens* als Berufswerkzeug, mit dem der Schuldner — sei es als Frachtführer, sei es als Geschäftsführer — für das Geschäft seiner Ehefrau Transporte besorgt (Art. 92 Ziff. 3 SchKG).

Insaisissabilité, à titre d'instrument de travail, d'une voiture de livraison avec laquelle le débiteur fait des transports pour l'entreprise de sa femme, soit comme voiturier, soit comme administrateur de l'entreprise (art. 92 ch. 3 LP).

Impignorabilità, quale strumento di lavoro, d'un *autoveicolo per forniture*, col quale il debitore eseguisce trasporti (sia come vetturale, sia come gerente) per l'azienda di sua moglie (art. 92 cifra 3 LEF).

In der Betreibung Nr. 13,884 gegen Josef Joder wurden ausser den von der Ehefrau als Eigentum in Anspruch genommenen Hausratgegenständen, Holzvorräten und ca. 30 Schweinen die Liegenschaft sowie ein Ford-Lieferwagen im Schätzungswerte von Fr. 300.— gepfändet. Letztern beanspruchte der Schuldner als Kompetenzstück mit der Begründung, er führe damit Holztransporte etc. aus; auch benötige er ihn dringend zum Einsammeln von Schweinetränke in Basel für den Betrieb einer Schweinemästerei. Die Aufsichtsbehörde wies die Beschwerde ab, weil der vom Schuldner mit dem Lieferwagen ausgeübte